



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

13 ottobre 2025

Info/152.2025/BONIFICA SITI/GIURISPRUDENZA: individuazione responsabile inquinamento

BONIFICA SITI CONTAMINATI – GIURISPRUDENZA
LA PROVINCIA COMPETENTE PER INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE
INQUINAMENTO – RICOSTRUZIONE PROCEDURE

Il **Consiglio di Stato** con **sentenza 26 settembre 2025, n. 7565** ha chiarito che, ai sensi dell'art. 245 del Codice Ambientale, è **la Provincia l'unica Autorità pubblica che deve individuare il responsabile dell'inquinamento di un'area**, tenuto a realizzare le attività di bonifica e ripristino ambientale.

Contrariamente a quanto deciso dal TAR Lombardia (sentenza n. 485/2023), il Consiglio di Stato ha ribadito la competenza dell'ente provinciale richiamando, tra l'altro l'art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che ove si riscontri il superamento delle CSC in un determinato sito, la Provincia (o, se istituita, la Città metropolitana) individua, con apposite indagini, il responsabile della contaminazione e, sentito il Comune competente, lo diffida, con ordinanza motivata, ad assumere le necessarie misure di contrasto del danno ambientale.

Inoltre la sentenza è interessante perché riporta una ricostruzione del regime normativo e delle procedure amministrative nei casi di bonifica dei siti contaminati, così sintetizzato:

“...i) l'articolo 242 (rubricato "Procedure operative ed amministrative") individua gli obblighi ricadenti sul soggetto responsabile della contaminazione per ciò che riguarda (inter alia) le misure di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza di emergenza dell'area. La disposizione in questione non riferisce alcun obbligo al proprietario dell'area; ii) l'articolo 244 (rubricato "Ordinanze") disciplina il caso in cui la contaminazione dell'area abbia superato i valori di concentrazione della soglia di contaminazione (Csr). In tali ipotesi la Provincia territorialmente competente diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi degli articoli 242 e seguenti. L'ordinanza in esame viene comunque notificata anche al proprietario dell'area "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253" (ovvero al fine di rendere operative le disposizioni che impongono oneri reali e privilegi speciali sull'area);

ii) l'articolo 244 (rubricato "Ordinanze") disciplina il caso in cui la contaminazione dell'area abbia superato i valori di concentrazione della soglia di contaminazione (Csr). In tali ipotesi la Provincia territorialmente competente diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi degli articoli 242 e seguenti. L'ordinanza in esame viene comunque notificata anche al proprietario dell'area "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253" (ovvero al fine di rendere operative le disposizioni che impongono oneri reali e privilegi speciali sull'area);

iii) l'articolo 245 (rubricato "Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione") consente al proprietario incolpevole – ma in assenza di un obbligo specifico – di attivare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica dell'area. Il comma 2 fa carico al proprietario, il quale abbia rilevato il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (Csc), di darne comunicazione alle amministrazioni competenti e di attuare le necessarie misure di prevenzione. Lo stesso comma 2 stabilisce che è comunque riconosciuta al proprietario la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in propria disponibilità;

iv) l'articolo 250 (rubricato "Bonifica da parte dell'amministrazione") stabilisce che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti di legge ovvero non siano individuabili e non vi provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dalle amministrazioni competenti, "avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

v) da ultimo, l'articolo 253 del Codice (rubricato "Oneri reali e privilegi speciali") stabilisce che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica sulle aree oggetto di contaminazione "costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250" e che l'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Ai sensi del successivo comma 2 le spese sostenute per gli interventi sopra indicati sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime (articolo 2748, cpv. C.c.)”

In allegato la sentenza.